

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



## NUMERO 2 \ 2023

- 231 e reati ambientali: strumenti normativi e orientamenti giurisprudenziali in tema di contrasto alla criminalità ambientale d'impresa di G.M. VAGLIASINDI
- La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale di L. RAMACCI
- Il dolo nei delitti di criminalità organizzata ambientale di G. MONFERINI
- Gestione dei rifiuti e responsabilità penale: i principi di responsabilità condivisa e di responsabilità estesa del produttore tra punti fermi e incertezze interpretative di D. VILLANI
- La pratica della "chiusa" degli uccelli da richiamo concorre ad integrare la fattispecie di cui all'art. 544-ter cod. pen. di E. ROLFI
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Fasc. 2/2023

## LA RESPONSABILITÀ PER COLPA IN CASO DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE

### FAULT-BASED LIABILITY IN POLLUTION AND ENVIRONMENTAL DISASTERS

di Luca RAMACCI

**Abstract.** L'articolo prende in esame la responsabilità per colpa con riferimento ai delitti di inquinamento e disastro ambientale introdotti nel codice penale dalla legge 68\2015 analizzandone la struttura e prendendo in considerazione i contributi offerti dalla dottrina. Viene anche effettuato un confronto con la situazione preesistente considerando anche l'incidenza del principio di precauzione e la rilevanza delle Best Available Techniques (BAT)

**Abstract.** The article examines liability for fault with reference to the crimes of pollution and environmental disaster introduced into the criminal code by Law 68\2015, analysing their structure and taking into consideration the contributions made by the doctrine. A comparison with the pre-existing situation is also made, assessing the impact of the precautionary principle and the relevance of the Best Available Techniques (BAT)

**Parole chiave:** responsabilità colposa, inquinamento, disastro ambientale

**Key words:** liability for fault, pollution, environmental disaster



**SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La struttura dei delitti di inquinamento e disastro ambientale – 3. La struttura dell'art. 452-*quinquies* cod. pen. – 4. La (quasi inesistente) casistica sulle ipotesi colpose di inquinamento e disastro ambientale – 5. Il ricorso all'esperienza pregressa – 6. Abusività della condotta in genere e colpa – 7. Principio di precauzione – 8. La rilevanza delle Best Available Techniques (BAT) – 9. L'utilizzabilità in concreto della pregressa esperienza – 10. L'art. 452-*quinquies*, secondo comma – 11. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* cod. pen.) – 12. La confisca**

## 1. Premessa

L'introduzione, ad opera della legge 22 maggio 2015 n. 68, dei delitti contro l'ambiente nel codice penale, dando tardiva attuazione alla direttiva 2008/99/CE, ha attribuito significativo rilievo alle questioni concernenti la responsabilità colposa, espressamente prevista per l'inquinamento ed il disastro ambientale, restate in precedenza su un piano alquanto defilato per il fatto che quasi tutte le violazioni penali in materia ambientale, fatte salve alcune eccezioni<sup>1</sup>, avevano natura contravvenzionale<sup>2</sup>.

Le finalità della direttiva, come è stato ricordato<sup>3</sup>, era quella di porre rimedio ad una situazione comune anche ad altri Stati membri, caratterizzata dalla scarsa efficacia del sistema sanzionatorio in materia ambientale, assicurandone l'omogeneità, non soltanto perché i reati ambientali possono produrre effetti anche al di fuori dei confini nazionali, ma anche per impedire che chi inquina possa trarre vantaggio dalla disorganica disciplina di settore<sup>4</sup>.

La direttiva, in particolare, stabilisce, all'art. 3, che nove determinate attività, specificamente elencate, costituiscano reato qualora siano illecite e poste in essere “*intenzionalmente o quanto*

---

1 Come nel caso del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti già sanzionato dall'art. 53-*bis* del d.lgs. 22\1997, poi dall'art. 260 del d.lgs. 152\2006, abrogato dal d.lgs. 21\2018 e dallo stesso inserito nel codice penale (art. 452-*quaterdecies*), del delitto paesaggistico di cui all'art. 181-*bis* del d.lgs. 42\2004 e di quello di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-*bis* d.lgs. 152\06 inserito nel 2013. Successivamente, con la legge 9 marzo 2022 n. 22, il legislatore ha ulteriormente ampliato il numero dei delitti che riguardano l'ambiente (nella sua accezione più ampia) mediante l'introduzione, nel codice penale, degli specifici delitti contro il patrimonio culturale contemplati dal nuovo Titolo VII-*bis*

2 La medesima situazione era evidenziata da RUGA RIVA [Dolo e colpa nei reati ambientali](#) in [penalecontemporaneo.it](#), 2015 con riferimento ai delitti contro l'incolumità pubblica per fatti di inquinamento

3 GRILLO, [Direttiva 2008/99/CE: protezione penale dell'ambiente evoluzione e attualità della situazione italiana](#) in [lexambiente.it](#), 2015. V. anche, dello stesso A., [Iter della direttiva 2008/99/CE e recepimento italiano. Un tormentato percorso per un risultato insoddisfacente](#), *ibid.*, 2013

4 Sulla direttiva in generale v. TELESCA [La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015](#), Torino 2021, pag. 16



*meno per grave negligenza*”, considerando pertanto tanto le condotte dolose che quelle colpose e queste ultime, quale condizione minima, nella forma della colpa grave. Il legislatore nazionale, come risulta evidente, ha dato attuazione a tale disposizione nella forma più ampia<sup>5</sup>.

Analogo riferimento alla condizione minima della “*grave negligenza*” è peraltro presente nelle bozze, attualmente reperibili, della proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, che dovrebbe sostituire la direttiva 2008/99/CE<sup>6</sup>.

Un parziale rimedio alla mancanza di uno specifico reato che sanzionasse condotte, anche colpose, di rilevante impatto ambientale era stato tuttavia precedentemente individuato facendo ricorso alla discussa figura del c.d. disastro ambientale innominato o atipico, di creazione giurisprudenziale (artt. 434 e 449 cod. pen.)<sup>7</sup>, sicché alcune riflessioni sull'elemento soggettivo della colpa sono state comunque formulate dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene con riferimento a tale peculiare ipotesi di reato, ben diversa da quella del disastro ambientale tipico e rispetto alla quale risultano estranee le condotte oggi riferibili al delitto di inquinamento ambientale.

## 2. La struttura dei delitti di inquinamento e disastro ambientale

Non è ovviamente questa la sede per considerare nel dettaglio la struttura dei due reati di cui si tratta, i quali, come è noto, sono stati oggetto di approfondita analisi da parte della dottrina<sup>8</sup>, talvolta con critiche insolitamente severe, sebbene in parte giustificate, come si è già avuto modo di

---

5 Lo evidenzia RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, pag. 38 mentre, prima della completa attuazione della direttiva, analizzandone i contenuti, SIRACUSA *L'attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *penalecontemporaneo.it*, 2011, prendendo atto del riferimento alla “negligenza grave” di cui all'art. 3, ne esaminava il contenuto, osservando che nell'ambito del diritto penale ambientale sarebbe stato “*prospettabile un modello di colpa grave circoscritto ai casi di manifesta violazione delle più elementari regole cautelari, sintomatici della particolare riprovevolezza di chi in condizioni di rischio ambientale generico o comune agisca con eccessiva noncuranza*”. Per una visione d'insieme sull'attuazione della direttiva da parte di altri Stati membri della UE v. RUGA RIVA *La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico*, in questa Riv. n. 4\2018, pag. 1

6 Cfr. *Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE*

7 V. *ex pl.* FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto* in *penalecontemporaneo.it*; RAMACCI *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, in *Amb. e Svil.* n. 8-9/2012 pag. 722 ed in *lexambiente.it*, nonché in *giuristiambientali.it*; VERGINE *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.* in *Amb. e Svil.* n. 6\2013 pag. 534, parte prima e n. 7\2013, pag. 644, parte seconda, nonché RUGA RIVA *Diritto penale dell'ambiente* Torino, 2011 pag. 179 e ss..



osservare<sup>9</sup>, dalle numerose imperfezioni che caratterizzano la legge 68\2015 e che sono la conseguenza evidente della sua precipitosa approvazione, la quale, tuttavia, ha colmato un vuoto la cui presenza era fortemente avvertita.

Risulta peraltro singolare la preponderante attenzione prestata per i due delitti in esame rispetto alle altre fattispecie delittuose inserite dalla legge 68\2015, da alcuni espressamente considerate “minori”<sup>10</sup> (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo ed omessa bonifica) che presentano comunque aspetti di estremo interesse, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di misure ripristinatorie e premiali e di confisca, le quali, specie dopo l'ulteriore inserimento del delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* nel Titolo VI-*bis* del codice, pongono rilevanti questioni interpretative, così come l'introduzione, nel d.lgs. 152\06, della Parte Sesta-*bis* relativa alla procedura estintiva delle contravvenzioni mediante prescrizioni mutuata dalle disposizioni in materia antinfortunistica.

L'inquinamento ed il disastro ambientale sono autonomamente considerati dagli artt. 452-*bis* e 452-*quater* cod. pen., che si riferiscono, entrambi, alla fattispecie dolosa, mentre altre disposizioni riguardano la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter*) e le ipotesi colpose (art. 452-*quinqüies*).

La condotta di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* cod. pen.) è sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro e riguarda chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle

---

8 Tra i primi commenti v., ad es., RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, cit.; PADOVANI *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente* in *Guida al diritto*, agosto 2015; SIRACUSA *La Legge 22 maggio 2015 n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente* in *penalecontemporaneo.it*, 2015; BELL, VALSECCHI *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio* in *penalecontemporaneo.it*, 2015; DE SANTIS *La tutela penale dell'ambiente dopo la legge nr. 68\2015: un percorso compiuto a metà?* in *Resp. Civ. Prev.* n. 6\ 2015 pag. 2075; Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario Rel. n. III/04/2015 *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"* (redattore MOLINO), maggio 2015; TELESCA *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente': ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *penalecontemporaneo.it*, 2015; RAMACCI *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in *lexambiente.it*, 2015; MASERA *I nuovi delitti contro l'ambiente*, voce per il “*Libro dell'anno del diritto Treccani 2016*”; RUGA RIVA *il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico* in *Cass. Pen.* n. 12\2016, pag. 4635

9 RAMACCI *Il “nuovo” disastro ambientale* in *lexambiente.it*, 2017 ove si ricordano le consistenti pressioni da parte del mondo dell'ambientalismo e dell'associazione Legambiente in particolare, raccontate nel volume “*Ecogiustizia è fatta. 1994 -2015 storia di una lunga marcia contro l'ecomafia in nome del popolo inquinato*” a cura di FONTANA, CIAFANI, RUGGIERO, Napoli, 2015

10 TELESCA *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag. 122 e ss. L'A. definisce invece (pag. 68 e ss.) l'inquinamento ed il disastro ambientale, come “fattispecie cardine”



acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. E' tuttavia previsto un aumento di pena quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La struttura dell'articolo risente, evidentemente, nella necessità di ampliare al massimo le possibili condotte sanzionabili nella loro concreta manifestazione con riferimento a tutte le componenti del bene ambiente, limitando però, allo stesso tempo, l'ambito di applicazione della disposizione penale alle ipotesi di maggiore rilevanza.

Ne consegue, quindi, per quel che qui rileva, che la "compromissione" ed il "deterioramento", ritenuti dalla giurisprudenza<sup>11</sup> fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso del primo, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema e, nel secondo, come "squilibrio strutturale", contraddistinto da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi, assumono rilievo solo se "significativi" e "misurabili", ossia quando denotino, sempre secondo la giurisprudenza, incisività e rilevanza, risultando nel contempo anche quantitativamente apprezzabili o, comunque, oggettivamente rilevabili<sup>12</sup>.

Meno problematico, almeno in parte, risulta invece il disastro ambientale (art. 452-*quater* cod. pen.), perché il legislatore ha in questo caso offerto una definizione. La disposizione, infatti, punisce (con la sola pena detentiva della reclusione da cinque a quindici anni), chiunque, al di fuori

---

11 Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, PM in proc. Simonelli Rv. 268060 in *Dir. Giur. Agr. Amb.* n. 6/2016, con nota di LO MONTE *Art. 452 bis c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all'esame dei giudici di legittimità*; in *penalecontemporaneo.it* con nota di RUGA RIVA *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*; in *Riv. Giur. Amb.* n.- 3-4/2016, pag. 472 con nota di LOSENGO e MELZI D'ERIL *Inquinamento ambientale: la Corte di Cassazione costretta a fare il legislatore*; in *Riv. Pen.* n. 12/2016, pag. 1067 con nota di FASSI *Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. le prime indicazioni della Corte di Cassazione*; in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* n. 1-2/2017, pag. 244 con nota di VERGINE, nonché in *Dir. Pen e Proc.* n. 7/2017, pag. 925 con nota di TRUCANO *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*

12 Pare opportuno precisare che tali indicazioni sono quelle contenute nella prima decisione in tema di inquinamento ambientale e che il contenuto dell'art. 452-*bis* cod. pen., è stato oggetto di ampia riflessione in numerosi lavori in precedenza citati solo in parte.



dei casi previsti dall'art. 434 cod. pen., abusivamente cagiona un disastro ambientale, che è poi definito, alternativamente, in una progressione inversa di gravità, come “alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema”, “alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”, oppure “offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

Oggetto della tutela è, pacificamente, l'integrità dell'ambiente ed in ciò la disposizione differisce rispetto al disastro ambientale “atipico” di cui all'art. 434 cod. pen., cui si riferisce la clausola di riserva, che tutela la pubblica incolumità, anche nell'ultima delle tre ipotesi di disastro individuate dall'art. 452-*quater* cod. pen.<sup>13</sup>

Inquinamento e disastro ambientale, inoltre, si collocano, secondo la giurisprudenza<sup>14</sup>, in un rapporto di continuità in ragione della progressiva gravità delle conseguenze delle condotte sanzionate tanto da escludere l'esistenza di “zone franche intermedie” tra i due reati<sup>15</sup>, precisandosi che i fenomeni che caratterizzano il disastro ambientale costituiscono evidentemente, per vastità dell'evento e gravità delle conseguenze, un *quid pluris* che lo distingue anche in modo sufficientemente netto dal delitto di inquinamento ambientale<sup>16</sup>. La dottrina sul punto non è invece uniforme, pervenendo, in alcuni casi, a conclusioni analoghe<sup>17</sup>, mentre in altri pone in dubbio la contiguità tra le due fattispecie<sup>18</sup>.

In entrambi i casi, inoltre, le condotte sanzionate devono essere poste in essere “abusivamente” e sul significato di tale avverbio, come si dirà in seguito, si sono ripetutamente

---

13 La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che nei delitti contro l'incolumità pubblica “si fa esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, tanto che la scelta del termine «incolumità», come ricorda la relazione ministeriale al progetto del codice penale, non è affatto casuale, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema” (Cass. Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, Nicolazzi, Rv. 273211 in [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it), 2018, con nota di MAZZANTI *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*; in *Lexambiente – Riv. Trim.* n. 4/2018, pag. 60 con nota di RIPA *Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione circoscrive il campo di applicazione della fattispecie*; in *Cass. Pen.* n. 2/2019, pag. 265 con nota di POGGI D'ANGELO *Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario*, nonché in *Arch. Pen.* n. 1/2019 con nota di RIZZATO *Il nuovo delitto di disastro ambientale: un'importante sentenza in tema di rapporti tra l'art. 452-*quater* c.p. e 434 c.p.*. Sul tema v. anche FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, pag. 100; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pag. 34.

14 La distinzione in tal senso è stata implicitamente considerata subito dopo l'entrata in vigore della legge 68/2015 in Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, PM in proc. Simonelli, cit.



interrogate la dottrina e la giurisprudenza pervenendo a soluzioni non sempre univoche.

### 3. La struttura dell'art. 452-*quinqües* cod. pen.

Venendo all'esame della specifica disposizione che tratta della responsabilità per colpa, va ricordato che il primo comma dell'articolo 452-*quinqües* stabilisce che *“se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi”*, mentre nel secondo comma si dispone che *“se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”*.

L'attuale conformazione dell'articolo è diversa da quella originariamente predisposta dalla Camera nel corso dei lavori parlamentari, in quanto era prevista una diminuzione di pena da un terzo alla metà, mentre in Senato la diminuzione massima è stata portata a due terzi, introducendo

---

15 In tal senso si esprime Cass. Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016 (dep. 2017), Sorvillo, Rv. 269274, ove si afferma che *“il fatto che, ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile (nel senso che «le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione). E' dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen...”*. Il principio è stato successivamente ribadito in Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269490 in *Riv. Pen.* n. 9\2017, pag. 765 con nota di FASSI *Brevi note sul delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p.. La Corte di Cassazione conferma l'estensione della interpretazione degli elementi costitutivi del reato già operata nel precedente arresto*. V. anche Cass. Sez. 3 n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, Rv. 274864 in *Cass. Pen.* 8\2019, pag. 2897 con nota di ZINGALES *La fattispecie di inquinamento ambientale: la tutela dell'ambiente in chiave "ecocentrica" approntata dal codice penale*; in *Riv. Giur. Amb.* n. 1\2019, pag. 237 con nota di PALMISANO *Il reato di inquinamento ambientale e la contaminazione dei siti*; in *Lexambiente – Riv. Trim.* n. 1\2019, pag. 151 con nota di ZINGALES [\*Inquinamento ambientale senza contaminazione del sito. Quale emancipazione della tutela penale codicistica dalle indicizzazioni tabellari del T.U.A.?\*](#) ed *ibid.* pag. 142 con nota di PISANI [\*Profili dell'accertamento processuale del delitto di inquinamento ambientale\*](#); Cass. Sez. 3 n. 29417 del 5/07/2019, PM in proc. Rendina, non mass.

16 Cass. Sez. 3 n. 18934 del 15/03/2017, Catapano, non mass.

17 TELESCA *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag. 115 osserva, ad es., come, di fatto, il disastro ambientale sia *“una forma di inquinamento caratterizzato dalla rilevanza dell'impatto, che assume ... portata di straordinarietà, di gravità e, sul piano naturalistico, di forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti”*

18 MAZZANTI *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*, cit., evidenzia *“i rapporti tutt'altro che lineari tra inquinamento e disastro ambientale”* richiamando quanto osservato da PADOVANI *Legge sugli ecoreati*, cit., p. 12, secondo cui ciascuno dei due reati, sebbene teoricamente in progressione criminosa, *“di fatto procede allegramente per i fatti suoi, determinando così un marasma senza capo né coda”*



anche il delitto colposo di pericolo di cui al secondo comma<sup>19</sup>.

In uno dei primi commenti alla legge 68\2015 si è rilevata l'incongruenza tra la formulazione del primo comma dell'art. 452-*quinquies* appena richiamata e la sua funzione di prevedere la punibilità per l'inquinamento ed il disastro ambientale anche per colpa, osservando come la struttura della fattispecie sarebbe quella tipica delle circostanze e non delle fattispecie autonome di reato<sup>20</sup>, sebbene in altra occasione, pur criticando la tecnica legislativa, ritenuta discutibile, si è tuttavia osservato come la stessa sia stata già utilizzata nel codice penale con riferimento ai delitti colposi contro la salute pubblica nell'art. 452, ultimo comma cod. pen.<sup>21</sup> (non si tratta peraltro di un caso isolato, avendo il legislatore, anche recentemente, utilizzato formulazioni analoghe)<sup>22</sup>.

Tale analogia potrebbe porre, peraltro, il problema della individuazione delle modalità di determinazione della pena stabilita per i delitti ambientali colposi, considerando che unanime giurisprudenza, riguardo ai delitti colposi contro la salute pubblica di cui si è appena detto, afferma che il riferimento alle pene stabilite per le ipotesi dolose ridotte da un terzo ad un sesto va interpretato nel senso che la pena minima irrogabile è quella di un terzo del minimo previsto per l'ipotesi dolosa e la massima è quella di un sesto del massimo previsto per la stessa ipotesi, valorizzando dunque il risultato della riduzione e non anche l'ammontare della riduzione medesima,<sup>23</sup> criterio di calcolo, quest'ultimo al quale ha fatto invece riferimento la dottrina riguardo all'art. 452-*quinquies*<sup>24</sup>.

Indipendentemente da tale non secondaria questione, è però certo che la scelta di

---

19 Cfr. [Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 34\2 del 18 marzo 2015](#), Schede di lettura pag. 14 ove, oltre a far notare che, rispetto alle nuove fattispecie penali introdotte, solo l'inquinamento ed il disastro possono essere commesse per colpa, si rammenta anche che *“il reato doloso di pericolo è invece previsto in via generale dall'art. 434, primo comma, c.p., che, in particolare, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque commette un fatto diretto a cagionare un disastro, se dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità”*

20 BELL, VALSECCHI *Il nuovo delitto di disastro ambientale* cit. pag. 13. Gli A. osservano, altresì che *“l'individuazione della cornice edittale, infatti, è indicata come frazione della cornice edittale delle ipotesi dolose, laddove di regola i delitti colposi godono di un autonomo quadro edittale”*, pur escludendo che tale formulazione, definita *“inusuale”* possa indurre a mettere in dubbio la natura di fattispecie autonoma delle ipotesi contemplate dal primo comma dell'art. 452-*quinquies* cod. pen.

21 AMENDOLA *Diritto penale ambientale*, Pisa, 2022, pag. 276

22 Come nel caso del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”*, dove per le contravvenzioni (evidentemente dolose) punite dall'art. 25 è stabilito, al comma 3 del medesimo articolo, che le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa.



determinare la pena con le modalità descritte non consente comunque di affermare che l'art. 452-*quinquies* riguardi circostanze attenuanti e non fattispecie autonome di reato come unanimemente riconosciuto dalla dottrina, la quale non ha mancato di evidenziare le aberranti conseguenze che potrebbero determinarsi, accedendo alla prima ipotesi, all'esito di un eventuale giudizio di bilanciamento<sup>25</sup>.

#### **4. La (quasi inesistente) casistica sulle ipotesi colpose di inquinamento e disastro ambientale**

Rispetto ai delitti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* cod. pen. la giurisprudenza si è finora occupata, in gran parte, di questioni prospettate in sede di riesame di provvedimenti applicativi di misure cautelari prevalentemente reali - ove, come è noto, al giudice è demandata, nell'ambito della valutazione sommaria in ordine al *fumus* del reato ipotizzato, anche la verifica dell'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, ma soltanto se di immediata evidenza<sup>26</sup> - ovvero di situazioni relative a condotte pacificamente dolose, facendo così mancare fino ad oggi una riflessione approfondita sulla colpa in quella sede.

---

23 Dopo le risalenti Cass. Sez. 1, n. 4723 del 24/09/1996, Confl. compet. in proc. Bico ed altri, Rv. 206003. Conf. Sez. 1, n. 7427 del 13/05/1982, Castelli, Rv. 154791; Sez. 1, n. 220 del 02/02/1978, Arixi, Rv. 138363 ed altre prec. conf., altre decisioni più recenti sono pervenute alle medesime conclusioni (Sez. 3, n. 29661 del 13/05/2004, Torresi, Rv. 229357; Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017 (dep. 2018), Giacomelli, Rv. 272261, le quali richiamano in motivazione il consolidato orientamento). Va tuttavia segnalata la diversa opinione di altrettanto risalente dottrina (MINERBI *Computo della pena dei delitti colposi contro la salute pubblica* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* n. 1\1965 pag. 374) che, richiamando anche i lavori preparatori e rilevata la unicità dell'art. 452 cod. pen. affermava che il legislatore non avrebbe inteso “*stabilire la misura della riduzione da praticarsi*”, come in altri casi, avendo invece “*voluto addirittura fissare la quota della pena residuale a riduzione effettuata quasi avesse detto: 'Le pene sono ridotte ad un terzo come massimo edittale ove si applichi la riduzione minima ma possono ridursi anche sino ad un sesto come minimo edittale, ove si applichi la massima riduzione'*. In tal modo, la coerenza del sistema è mantenuta, perché la riduzione minima precede la massima e correlativamente, (trattandosi di riduzioni), il massimo edittale della pena, precede il minimo”.

24 RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 38-39. MOLINO, *Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario Rel. n. III/04/2015*, cit., pag. 21 parla di “*riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi*”.

25 Osserva infatti RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 37 e ss., dopo aver evidenziato il rapporto di “*irriducibile specialità reciproca*” tra ipotesi dolose e colpose dei due reati, che ritenendo l'ipotesi colposa un'attenuante, in caso di equivalenza o soccombenza della stessa con qualsiasi aggravante una condotta di inquinamento o disastro colposo verrebbe sanzionata con la medesima pena prevista per l'analogo fattispecie dolosa.

26 Cfr. Cass. Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008 (dep. 2009), Bedino e altri, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/5/2007, Citarella, Rv. 236474 ed altre prec. Conf. Con particolare riferimento al delitto di inquinamento ambientale il principio è stato ribadito in Cass. Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015 in *Guida al Dir.* n. 39\2019 con nota di NATALINI *Sequestro preventivo per evitare ulteriori gravi conseguenze*



Tra i vari casi finora sottoposti all'attenzione della Cassazione se ne rinvennero, ad un sommario esame, soltanto due che riguardano la responsabilità per colpa, che tuttavia non rientrava specificamente tra le questioni devolute con il ricorso.

In un primo caso. Infatti, l'oggetto della provvisoria incolpazione era l'aver indagato, per colpa, cagionato abusivamente, mediante illegittimi prelievi idrici in assenza di concessione da un lago (art. 17 del Regio Decreto 1775/1933), il deterioramento significativo e misurabile dell'ecosistema del lago medesimo, area naturale protetta<sup>27</sup>, ma la vicenda riguardava un sequestro probatorio, rispetto al quale la questione dell'elemento soggettivo non assumeva alcuna rilevanza.

In altra più recente decisione<sup>28</sup> l'originaria imputazione – che riguardava, oltre ad altri reati, l'inquinamento ambientale nella forma dolosa per avere gli imputati abusivamente cagionato una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile del suolo e del sottosuolo per effetto della gestione senza titolo di una discarica, nonché per un'attività di escavazione di una cava oltre il limite massimo di profondità imposto dalla legge e dai titoli autorizzativi – era stata riqualficata all'esito del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 452-*quiquies* cod. pen. sul presupposto che, sebbene la scelta di scavare oltre i limiti consentiti e di effettuare il recupero ambientale della cava mediante tombamento di rifiuti fosse consapevole e volontaria, non vi erano tuttavia elementi per affermare che gli imputati fossero consapevoli (o avessero accettato il rischio) di determinare anche un inquinamento ambientale in termini di decadimento qualitativo del suolo e del sottosuolo: sia in ragione della tipologia di materiale interrato, sia in considerazione del fatto che, nel caso concreto, nessun contributo è stato offerto dagli organi deputati al controllo, che si erano nella sostanza limitati a segnalare il fatto che detti materiali non potessero essere utilizzati per il recupero ambientale della cava senza al contempo metterne in evidenza le potenzialità inquinanti e, quindi, diffidare la società dal loro utilizzo imponendo la rimozioni di quelli già tombati.

Anche in questo caso, però, la questione dell'elemento soggettivo del reato non è stata concretamente esaminata nel giudizio di legittimità.

---

<sup>27</sup> Cass. Sez. 3 n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, non massimata

<sup>28</sup> Cass. Sez. 3 n. 21187 del 15/02/2023, Cantamesse, non ancora massimata



## 5. Il ricorso all'esperienza pregressa

L'assenza di precedenti giurisprudenziali sulle specifiche figure delittuose dell'inquinamento e del disastro colposi non impedisce ovviamente di rinvenire, come ha già fatto la dottrina, una quantità di utili riferimenti nelle pronunce che hanno in precedenza riguardato il disastro ambientale "innominato", sebbene tale operazione debba essere effettuata tenendo necessariamente conto della peculiarità dei delitti contro la pubblica incolumità rispetto a quelli di cui qui si tratta.

Va anche osservato che, nelle decisioni che riguardano i delitti contro la pubblica incolumità non sempre si è distinto tra fenomeni interni all'ambiente di lavoro e fatti che incidono sull'ambiente esterno.

Tale differenza non pare del tutto irrilevante, atteso che, pur non potendosi escludere possibili interazioni, si tratta di settori disciplinati autonomamente con disposizioni che hanno, evidentemente, finalità diverse anche per ciò che riguarda le regole cautelari. Gli eventi che interessano detti settori, inoltre, potrebbero manifestarsi e produrre i loro effetti con modalità diverse, considerato che l'ambiente di lavoro è, generalmente, confinato entro un ambito circoscritto e frequentato da soggetti che dovrebbero, almeno in teoria, essere professionalmente qualificati e fisicamente idonei allo svolgimento di specifiche attività, mentre i fenomeni tipici di inquinamento dell'ambiente esterno possono manifestarsi anche in aree particolarmente estese e, per quanto riguarda l'incidenza sulla salute delle persone, produrre i propri effetti su soggetti in condizioni fisiche e di età eterogenee, nonché avere conseguenze rilevanti anche indirette, ad esempio interessando la filiera alimentare.

Diverso è, inoltre, come si è già detto, l'oggetto giuridico della tutela, riguardando il "disastro innominato" la pubblica incolumità<sup>29</sup>.

E' comunque evidente che, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, andranno applicate anche ai delitti contro l'ambiente le regole generali in tema di colpa<sup>30</sup> sebbene, come si dirà a breve, la particolarità dei delitti in esame ha indotto la dottrina ad alcune riflessioni circa

---

29 Le differenze tra i due reati sono state prese in considerazione oltre che da Cass. Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, Nicolazzi, cit., più specificamente e con particolare riguardo alla successione temporale tra norme, da Cass. Sez. 1, n. 58023 del 17/05/2017, Pellini Rv. 271840 in Cass. Pen. n. 9\2018 pag. 2952 con nota di AMOROSO *Il disastro ambientale tra passato e futuro* ed in *penalecontemporaneo.it* n. 10\2018 con nota di RICCARDI [I "disastri ambientali": la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme](#)



l'incidenza, in tale contesto, della necessaria abusività della condotta e del principio di precauzione.

Potrà in particolare trattarsi, come è stato condivisibilmente osservato, tanto di colpa generica che di colpa specifica, assumendo in tal caso rilevanza eventuali prescrizioni presenti nel titolo abilitativo laddove regole o divieti siano volti a prevenire eventi di contaminazione ambientale<sup>31</sup>.

Si è pure rivolta l'attenzione, nel considerare gli elementi caratterizzanti le fattispecie dolose e quelle colpose dei delitti di inquinamento e disastro, dei problemi che potrebbero derivare nel dover distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente, facendo anche in questo caso ricorso a principi espressi dalla giurisprudenza con riferimento al diverso ambito dei delitti contro la pubblica incolumità e della disciplina antinfortunistica, segnatamente dalle Sezioni Unite nella nota sentenza "ThyssenKrupp"<sup>32</sup>.

## 6. Abusività della condotta in genere e colpa

Come si è già avuto modo di osservare in altra occasione<sup>33</sup>, sull'abusività della condotta - richiesta oltre che per l'inquinamento ed il disastro ambientale, anche per quello di traffico e

---

30 Per una analisi riguardo ai delitti contro l'incolumità pubblica per fatti di inquinamento prima dell'inserimento dei delitti contro l'ambiente nel codice penale, anche con riferimento all'errore ed al caso fortuito v. RUGA RIVA *Dolo e colpa nei reati ambientali* in [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it), 2015, pag. 21

31 RUGA RIVA *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico* cit., pag. 4635

32 FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, cit. pag. 104. Il richiamo a tali principi è comunque effettuato anche da altri Autori, quali, ad es. RUGA RIVA *Dolo e colpa nei reati ambientali*, cit., pag. 18; MASERA *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit.. La sentenza Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112, è così massimata sul punto "In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)". Essa è commentata in Riv. It. Dir. Proc. Pen. n. 4\2014, pag. 1953 da RONCO *La riscoperta della volontà nel dolo*; ibid., pag. 1938 da FIANDACA *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*; in Giur. It. n. 11\2014, pag. 2565 da BARTOLI *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp*; in Guid. Lav. n. 39\2014, pag. 85 da GALLO *Thyssen: gli indicatori del dolo eventuale nelle motivazioni delle sezioni unite nonché in Cass. Pen. n. 2\2015, pag. 426 da SUMMERER *La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa**

33 RAMACCI *Il "nuovo" disastro ambientale*, cit.



abbandono di materiale ad alta radioattività di cui all'art. 452-*sexies* cod. pen. - si è immediatamente sviluppato un vivace dibattito<sup>34</sup> nonostante la questione fosse stata già stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza con riferimento al primo dei delitti contro l'ambiente, quello ora considerato dall'art. 452-*quaterdecies* cod. pen.<sup>35</sup>, che pure la richiede.

Si era posto l'accento<sup>36</sup>, a tale proposito, sulla irrilevanza della mera disponibilità di un titolo abilitativo al fine di qualificare come “non abusiva” una determinata condotta, richiamando anche il potere-dovere sempre riconosciuto al giudice penale di valutare la validità e l'efficacia dell'atto autorizzatorio secondo principi ormai consolidati e frequentemente applicati proprio con riferimento ai reati ambientali<sup>37</sup> segnalando, in particolare, altra decisione nella quale, in relazione al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, si era esclusa la violazione di principi costituzionali con riferimento ad “*incertezze interpretative connesse alla portata del termine 'abusivamente'*” richiamando anche altra decisione nella quale si affermava che “*il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto*”, sicché “*la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico*”<sup>38</sup>.

---

34 V., ad es., AMENDOLA [Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"](#) e [Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?](#), nonché PALMISANO [Delitti contro l'ambiente, quand'è che un disastro si può dire 'abusivo'?](#), tutti in [lexambiente.it](#)

35 Il delitto di “attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti” è stato inserito nel d.lgs. 22\1997 (“decreto Ronchi”) dalla legge 23 marzo 2001, n. 9, con l'art. 53-*bis*, il cui testo è poi transitato nell'art. 260 d.lgs. 152\06 dopo l'abrogazione del “decreto Ronchi”, rimanendo invariato fino al 2015 quando, con la legge 68\2015, vi è stato aggiunto il comma 4-*bis*, che prevede la confisca e venendo infine abrogato dal d.lgs. 21\2018 ed inserito nel codice penale con il medesimo contenuto nell'art. 452-*quaterdecies*. Non sono comunque mancate critiche, da parte della dottrina, all'utilizzo dell'avverbio nella previgente disposizione, v., ad es., VERGINE [Sul delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"](#) in [lexambiente.it](#)

36 RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente*, cit.

37 Si è richiamato, a tale proposito, quanto affermato, *ex pl.*, in Cass. Sez. 3, n. 13676 del 15/12/2006 (dep.2007), Lovato ed altro Rv. 236324 (in *Dir. Giur. Agr. Amb.* n. 1\2009, pag. 59 con nota di COVIELLO *Attività di termodistruzione di rifiuti speciali ed inquinamento ambientale*) con riferimento alla disciplina sui rifiuti nonché, in materia di urbanistica, da Cass. Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013, Sorini, Rv. 256971, Cass. Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Tantillo, Rv. 234469 in *Cass. Pen.* n.7-8\2007, pag. 982 con nota di FERRARO *E' preclusa al giudice penale la disapplicazione delle concessioni illegittime*.

38 Cass. Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326. Nello stesso senso, Sez. 3 n. 18669 del 08/01/2015,



Si era altresì ricordato come, alla luce delle richiamate decisioni, l'abusività della condotta veniva riconosciuta anche a fronte della mera inosservanza di principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative, richiamati o meno nell'atto abilitativo, considerando che lo svolgimento di determinate attività in spregio alle regole generali che la disciplinano non potrebbe ritenersi comunque legittimo, anche se formalmente autorizzato.

Il concetto di abusività, consistente nell'inosservanza di disposizioni o provvedimenti che tutelano interessi diversi da quello ambientale è stato ritenuto, anche con riferimento ai delitti introdotti dalla legge 68\2015, “...coerente con le caratteristiche della gestione amministrativa dell'ambiente, che è talvolta strettamente intrecciata con la gestione e la salvaguardia di interessi di altra natura” in quanto copre “anche i fatti realizzati in violazione di prescrizioni imposte a protezione di beni differenti (per es. il paesaggio, o la salute etc.), quando però cagionino un danno all'ambiente”<sup>39</sup>.

Si è a questo punto posto il problema della eventuale rilevanza, sempre ai fini della valutazione di abusività della condotta, di generiche violazioni del principio di precauzione di cui all'art. 191, comma 2 del TFUE ed espressamente considerato dagli artt. art. 3-ter e 301 del d.lgs. 152\06, ma la dottrina lo ha generalmente escluso, attribuendo rilevanza alla sola inosservanza di norme o prescrizioni che danno specifica attuazione al principio<sup>40</sup>, rilevando anche che l'avverbio “abusivamente” delimita, sostanzialmente, l'ambito del *rischio consentito* e permette di punire le

---

Gattuso, non mass.; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013 ), Battistello ed altri, Rv. 255395; Sez. 3 n. 40845 del 23/09/2010 , Del Prete ed altri, non massimata; Sez. 3, n. 358 del 20/11/2007 (dep. 2008), Putrone, Rv. 238559 in *Dir. Giur. Agr. Amb.* n.7-8\2008, pag. 441 con nota di LO MONTE *La locuzione "ingenti quantitativi" (art. 53 bis, D.Lgs. n. 22/97 ora art. 260, D.Lgs. n. 152/06) al vaglio della giurisprudenza: dall'indeterminatezza normativa alle tautologie interpretative*; Sez. 4 n. 13190 del 06/02/2007, Putrone, non massimata; Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005, Fradella, Rv. 232350 in *Riv. Pen.* n. 4\2006 pag.440 con nota di MEDUGNO *Traffico illecito rifiuti: ingiusto profitto e ingenti quantitativi*. V. anche Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Gianni ed altri, Rv. 251965; Sez. 3 n. 24148 del 03/03/2011, Accarino ed altri, non massimata; Cass. Sez. 3 n. 8299 del 25/11/2009 (dep. 2010), Del Prete, non massimata; Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep.2006 ), Samarati, Rv. 233294 in *Urban. e App.* n. 5\2006, pag. 615 con nota di BISORI, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per l'incolumità pubblica* ed in *Consul. Impr. Comm. Ind.* n. 9\2006 pag. 1335 con nota di IZZO, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*

39 Così SIRACUSA *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli " ecodelitti "*, cit., pag. 8 la quale, qualificando l'avverbio utilizzato da legislatore quale clausola di illiceità speciale, evidenzia anche, sempre con riferimento alla interpretazione più ampia di abusività della condotta che “*la soluzione sembra ragionevole, considerato che l'allargamento dell'ambito applicativo della norma da essa scaturente è in concreto controbilanciato dalla previsione di un evento offensivo, che circoscrive la rilevanza penale esclusivamente ai fatti abusivi produttivi di un lesione all'ambiente*”

40 FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit.. pag. 87, il quale richiama le conformi opinioni di altri Autori, ma si veda oltre quanto si dirà ancora sul principio di precauzione



condotte che da esso fuoriescono, sanzionando, attraverso una clausola di illiceità speciale, condotte *contra jus* perché poste in essere in violazione non soltanto della disciplina di settore, ma anche di disposizioni operanti in ambiti diversi, ritenendo tale scelta legislativa conforme alla Direttiva 2008/99/CE (segnatamente, all'art. 2, che specifica ciò che si intende per illecito) ed, anzi, più rigorosa, rinviando la illiceità comunitaria alle direttive riguardanti l'ambiente in senso stretto<sup>41</sup>.

Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità<sup>42</sup>, le decisioni che si sono finora occupate dei delitti di inquinamento e disastro ambientale hanno ritenuto l'abusività della condotta con riferimento all'inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica,<sup>43</sup> alla mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore<sup>44</sup> all'esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati<sup>45</sup>, allo scarico irregolare di depuratori<sup>46</sup>, alla captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione<sup>47</sup>, alla illecita gestione di rifiuti<sup>48</sup>, alla omessa bonifica di aree contaminate<sup>49</sup>, alla pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo<sup>50</sup> e di datteri di mare<sup>51</sup>, alla compromissione e deterioramento

---

41 Così RUGA RIVA, op cit. pag.7 e ss. In BELL VALSECCHI *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., l'abusività della condotta riferibile a violazioni di disposizioni anche estranee al diritto ambientale viene individuata nella sostituzione, con l'avverbio "abusivamente", della più specifica formulazione originariamente adottata dalla Camera dei deputati.

42 Per considerazioni critiche sulle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza sul tema dell'abusività della condotta v. MELZI D'ERIL *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore* in [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it) n. 7\2018, pag. 42. Si veda anche la disamina della casistica fatta da BELL *L'inquinamento ambientale al vaglio della cassazione. Quel che è stato detto e quel (tanto) che resta da dire sui confini applicativi dell'art. 452-bis cod. pen.*, in *questa Riv.* n. 1\2022, pag. 18

43 Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, PM in proc. Simonelli, cit.

44 Cass. Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, cit. ; Sez. 3 n. 10515 del 27/10/2016 (dep. 2017), Sorvillo, cit.

45 Cass. Sez. 3, n.18934 del 15/03/2017, Catapano ed altri, cit.

46 Cass. Sez. 3, n.39078 del 06/04/2017, Campione, non massimata; Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017, Campione, Rv. 272842 in *Cass. Pen.* n. 5\2018, pag. 1701 con nota di GATTO *Sequestro preventivo e reati ambientali: per la Corte di cassazione è necessaria la valutazione in concreto del fumus commissi delicti*; Sez. 3, n. 55510 del 19/09/2017, PM in proc. Di Giovanni ed altro, non massimata

47 Cass. Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565 in *Lexambiente Riv. Trim.* n. 4\2918, pag. 69 con nota di ROTA *La compromissione e il deterioramento significativi e misurabili: in sede di sequestro probatorio non sono necessarie consulenze o perizie*

48 Cass. Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, cit. V. anche Sez. 3 n. 29433 del 31/05/2019, Parisi, non massimata; Sez. 3 n. 11998 del 21/12/2021 (dep. 2022), PM in proc. AMAP, non massimata; Sez. 3, n. 39759 del 10/06/2022, Gabriele ed altri, non massimata; Sez. 3 n. 8975 del 14/12/2022 (dep. 2023), Frustaglia, non massimata.

49 Cass. Sez. 3, n. 29417 del 11/01/2019, PM in proc. Rendina, non massimata

50 Cass. Sez. 3, n. 9080 del 30/01/2019, Coscia, non massimata; Sez. 3, n. 9736 del 30/01/2020, Forchetta, Rv. 278405 in *Amb. e Svil.* n. 6/2020, pag. 487 con nota di RIZZO *Il delitto di inquinamento ambientale nuovamente al vaglio della S.C. tra soluzioni e criticità* ed in *Lexambiente – Riv. Trim.* n. 4/2020 con nota di VERGINE *Brevi note a margine di Cass. Sez. III, n. 9736/2020*

51 Cass. Sez. 3 n. 40325 del 5/10/2021, Amato, non massimata



di terreni causati dai rifiuti generati dalla attività di tiro e non rimossi<sup>52</sup>, alla inosservanza delle BAT (Best Available Techniques) - di cui si dirà in seguito - in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità<sup>53</sup>.

Tale ultima decisione ha suscitato particolare interesse nel dibattito relativo alla rilevanza delle BAT nella determinazione di valori soglia precauzionali e nel conseguente giudizio sulla responsabilità di cui poi si dirà.

La Corte ha testualmente affermato che *“la verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT Conclusions), assume rilievo al fine dell'accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest'ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime”*.

La vicenda riguardava la reiezione, da parte del Tribunale del riesame, di un appello cautelare del Pubblico Ministero avverso un provvedimento con il quale il GIP aveva rigettato una richiesta di sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La Cassazione annullava quindi l'ordinanza impugnata ritenendo, tra l'altro, fondato il motivo relativo alla mancata considerazione, da parte del giudice della cautela, della questione prospettata dal PM appellante circa la abusività della condotta conseguente alla inosservanza delle BAT. Il Tribunale respingeva ancora una volta l'appello e la relativa ordinanza, nuovamente impugnata dalla Procura, veniva ancora annullata affermando il principio così massimato *“In tema di abusiva gestione di rifiuti, rientrano tra le "migliori tecniche disponibili" cui si riferiscono molteplici previsioni del d.lgs. n. 152 del 2006 le prescrizioni tecniche contenute sia nelle "BAT" (Best Available Techniques) adottate dalla Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che nelle "BREF" (Best Available Techniques Reference*

---

52 Cass. Sez. 3 n. 392 del 9/10/2019 (dep. 2020), PM in proc. Minervini, Rv. 278320

53 Cass. Sez. 3 n. 33089 del 07/09/2021, PM in proc. Giuliano, Rv. 282101 con nota critica di PISANI [Best Available Techniques \(BAT\) e abusività della condotta nel traffico illecito di rifiuti](#), in questa Riv. n. 2\2022, pag. 67



*Documents), di cui la Commissione Europea cura la raccolta, sì che le stesse concorrono a definire il parametro autorizzatorio la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 452-quaterdecies cod. pen.*"<sup>54</sup>.

Resta da aggiungere che, così inquadrato il concetto di abusività, si è escluso che essa sia di per sé idonea a connotare soggettivamente la colpa, essendo il suo scopo quello di delimitare oggettivamente il rischio consentito ovvero di segnalare i confini dell'antigiuridicità<sup>55</sup>, sebbene la consapevolezza "di agire in contrasto con normative di settore (o comunque contra jus) o in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione" rientra nell'oggetto del dolo, così come "ove la mancata rappresentazione del carattere abusivo della condotta sia frutto di negligenza" potrà ritenersi sussistente la colpa<sup>56</sup>.

Ad analoghe conclusioni si è successivamente intervenuti, anche richiamando la giurisprudenza, facendo riferimento al requisito dell'abusività quale criterio di valutazione della condotta<sup>57</sup>, riconoscendone la rilevanza ai fini della configurabilità della colpa sia generica che specifica<sup>58</sup>.

## 7. Principio di precauzione

Altro aspetto da considerare, ai fini della configurabilità della colpa, è quello, cui si è accennato con riferimento al requisito dell'abusività della condotta, riguardante l'incidenza del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE, ora richiamato dagli art. 3-ter e 301 del d.lgs. 152/06, rispettivamente nella Parte Prima, dedicata alle disposizioni comuni ed ai principi generali e nella Parte Sesta relativa alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente<sup>59</sup>.

---

54 Cass. Sez. 4, n. 39150 del 27/09/2022, PM c/ Centro Servizi Ambiente, Rv. 283734

55 Così RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 6 (in nota) ove stigmatizza la "confusione concettuale" che caratterizzava uno degli interventi nell'animato dibattito sull'abusività della condotta di cui si è detto (TINTI *Reati ambientali, legge degli orrori* in *Il Fatto Quotidiano* 23 marzo 2015. Lo stesso Autore aveva efficacemente spiegato la sua tesi in altra occasione ([Ancora sul concetto di abusivamente nei delitti ambientali: replica a Gianfranco Amendola](#) in [lexambiente.it](#) 6 luglio 2015) affermando che "l'abusivamente è clausola che rende oggettivamente e tendenzialmente lecito il fatto, prima e a prescindere da qualsiasi valutazione sulla (eventuale) colpa soggettivamente rimproverabile all'autore del fatto"

56 RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 13

57 LONGO e DISTEFANO [Il ruolo del principio di precauzione nella tutela del bene ambiente fra diritto amministrativo e penale](#) in [federalismi.it](#) n. 6/2019.

58 GUGLIELMI e MONTANARO [I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici](#) in [rivista231.it](#)



L'art. 301, in particolare, stabilisce che, in applicazione del principio di precauzione, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione (comma 1) e che l'applicazione del principio concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva (comma 2).

Si tratta di una descrizione che richiama la fondamentale comunicazione della Commissione europea, adottata nel febbraio 2000, nella quale (par. 3) si afferma che il principio “*comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto*”<sup>60</sup>.

Non è questa la sede per procedere ad un'analisi approfondita del principio di precauzione e degli effetti che esso spiega sul diritto penale interno, sebbene dalla descrizione appena richiamata risulti di tutta evidenza la genericità della formulazione la quale, come si è osservato<sup>61</sup>, oltre a determinare un potenziale “*effetto espansivo*” nel diritto penale, denota caratteristiche di mero principio giuridico anziché di vera e propria regola, necessitando, conseguentemente, di concreta attuazione mediante disposizioni specifiche.

Le evidenti finalità di gestione del rischio, dunque, incidono, ampliandoli, sull'obbligo di diligenza e sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, attribuendo rilevanza anche situazioni caratterizzate da incertezza dei dati scientifici seppure in presenza di “*indicazioni*” sulla inadeguatezza del livello di protezione prescelto che siano il risultato di una “*preliminare valutazione scientifica obiettiva*”.

Si è tale proposito ricordato che, se la responsabilità per colpa presuppone la violazione di una regola cautelare - finalizzata, cioè, ad orientare i comportamenti umani in settori particolari ove vi è una preminente esigenza di tutela dei diritti della persona, imponendo un codice di comportamento tale da evitare o minimizzare il pericolo del bene giuridico tutelato – e se, per

---

59 In precedenza il principio di precauzione è stato preso in considerazione da altre disposizioni di tutela ambientale, come la legge 22 febbraio 2001, n. 36, sull'inquinamento elettromagnetico (art. 1, comma 1, lett. b) ed anche nelle disposizioni in materia di MOGM ed OGM, attualmente disciplinati, rispettivamente, dal d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206 e dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224

60 [Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001 def.](#)

61 CASTRONUOVO [Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza](#) in [penalecontemporaneo.it](#), 2011



l'accertamento della colpa, si richiede che l'evento che si verifica corrisponda a quello che la regola di cautela violata intendeva prevenire e che sia effettivamente evitabile ponendo in essere il comportamento alternativo che detta regola impone, il principio di precauzione ha un ambito di operatività diverso ed, evidentemente, più esteso, poiché prende in considerazione il mero "rischio del pericolo", sicché *"nel giudizio di colpevolezza al binomio prevenzione/pericolo si affianca pertanto quello precauzione/rischio"*<sup>62</sup>.

Si è osservato anche come, in sostanza, il principio di precauzione richiami la tradizionale nozione di "prudenza", sebbene con riferimento ad un contesto nuovo quale è quello dell'incertezza scientifica e relativamente specifico perché riferito all'ambiente ed alla salute pubblica<sup>63</sup>.

Quanto in precedenza sommariamente descritto ha indotto, in alcuni casi, a considerare criticamente il principio di precauzione in ambito penale<sup>64</sup> auspicando modifiche legislative finalizzate ad un ampliamento degli obblighi in presenza di situazioni di rischio<sup>65</sup>, anche attraverso la individuazione di illeciti di rischio a forma vincolata<sup>66</sup>.

Non sembra, tuttavia, che le disposizioni del d.lgs. 152\06 in precedenza richiamate rispondano a tali esigenze.

Gli articoli 3-ter e 301 del d.lgs. 152\06, si è infatti osservato, pur codificando il principio di precauzione con riferimento alla materia ambientale, non presentano contenuti che consentano di

---

62 Così, in estrema sintesi, quanto più diffusamente ed efficacemente osservato da LONGO e DISTEFANO *Il ruolo del principio di precauzione nella tutela del bene ambiente fra diritto amministrativo e penale*, cit. Anche SALVEMME *Il ruolo del principio di precauzione nel "nuovo" diritto penale dell'ambiente* in [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it), 2018 rileva che l'applicazione del principio di precauzione *"...dilaterebbe eccessivamente la colpa generica. Sarebbe impossibile comprendere, nell'ambito di un giudizio ex ante, quale regola cautelare sia stata violata dal soggetto agente"*

63 Così RUGA RIVA *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in Dolcini - Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, pag. 1759. Lo stesso A. (*I nuovi ecoreati*, cit. pag. 35) ribadisce sostanzialmente il concetto, ricordando come *"a differenza delle posizioni di garanzia la colpa generica si articola in criteri (imprudenza, negligenza, imperizia) per definizione e funzione molto ampi, che, seppure problematicamente, sembrano poter essere riempiti di contenuto, nelle singole situazioni concrete, anche alla luce del principio di precauzione, sempre che, beninteso, lo si interpreti in modo rigoroso"*.

64 PIERGALLINI *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., n.4/2005. L'A. Commenta criticamente la nota sentenza della Corte di appello di Venezia sul caso Marghera, attinente quindi ad eventi lesivi verificatisi in ambito lavorativo.

65 RUGA RIVA *Dolo e colpa nei reati ambientali* cit-, pag. 10

66 PIERGALLINI *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., n.4/2005. L'A., Commenta criticamente la nota sentenza della Corte di appello di Venezia sul caso Marghera, attinente quindi di eventi lesivi verificatisi in ambito lavorativo e richiama a tale proposito (pag.1702, in nota) un suo precedente lavoro.



ritenere imposto un generico dovere di precauzione<sup>67</sup> ed, invero, il primo di essi ha un contenuto di portata generale, mentre il secondo non soltanto *pone a carico dell'inquinatore un mero dovere di informazione a carico delle autorità competenti*<sup>68</sup>, ma attiene anche ad un settore particolare, quello del danno ambientale, autonomamente disciplinato e di competenza ministeriale, sicché occorrerebbe individuare regole che, tenendo conto del principio di precauzione, impongono o vietano determinate condotte espressamente tipizzate dal legislatore, facendo così riferimento ad un criterio di *"precauzione specifica"*<sup>69</sup>

Gli articoli, inoltre, ampliano il novero dei soggetti chiamati all'applicazione del principio di precauzione non rivolgendosi esclusivamente al legislatore ed alla pubblica amministrazione in genere, bensì anche al singolo<sup>70</sup>, sebbene con le modalità descritte.

Si è altresì considerata in dottrina<sup>71</sup> l'**incidenza dei valori-soglia** sovente imposti dalla legge, evidentemente con finalità di cautela, con riferimento ad attività che determinano l'emissione di determinate sostanze e la possibilità di considerarle quali regole cautelari di precauzione specifica.

Ci si è quindi posti la domanda se il superamento di tali limiti, fissati dalla legge in via precauzionale con riferimento a determinati danni potenziali, possa assumere rilievo allorché, in un momento successivo, si sia dimostrato, sulla base di nuove conoscenze scientifiche, che quel superamento abbia causato determinati danni, rilevando come, in tal caso, non verrebbe applicato il principio di precauzione in senso stretto - dando quindi rilievo ad una situazione di incertezza scientifica - perché la dannosità delle emissioni o immissioni sopra soglia era scientificamente nota e dimostrata. Trattandosi, al contrario, di un'interpretazione lata del concetto di precauzione, ne consegue che l'inosservanza delle regole di cautela così individuate assumerebbe rilievo anche nel giudizio sulla colpa e che, comunque, sempre ai fini di tale giudizio, la violazione assumerebbe rilievo se, al momento in cui la condotta viene posta in essere, fosse ipotizzabile, ancorché in termini congetturali ed in assenza di una evidenza scientifica consolidata, che da quella condotta

---

67 RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 17

68 RUGA RIVA *Dolo e colpa nei reati ambientali* cit.

69 RUGA RIVA in *Dolo e colpa nei reati ambientali*, cit., pag. 4 osserva, tuttavia che *"il dovere di informativa agli enti, attribuito all'imprenditore, può probabilmente interpretarsi come norma di precauzione per così dire specifica"*

70 Lo ricordano LONGO e DISTEFANO *Il ruolo del principio di precauzione*, cit. pag. 4 e RUGA RIVA *Dolo e colpa nei reati ambientali*, cit., pag. 7

71 RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 18. V. anche RICCARDI *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico* in *penalecontemporaneo.it* n. 3\2017, pag. 101



sarebbero conseguiti determinati eventi lesivi che un comportamento alternativo lecito avrebbe consentito di eliminare<sup>72</sup>.

Nella giurisprudenza si è espressamente tenuto conto del principio di precauzione, con riferimento alla materia ambientale, ma senza specifico riguardo alla colpa, ad esempio nell'ambito dell'annosa questione della classificazione dei rifiuti con i c.d. codici specchio, richiamando quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel risolvere la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione e, cioè, che l'applicazione corretta del principio presuppone tanto l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente che i rifiuti possono determinare, quanto una valutazione complessiva del rischio per l'ambiente fondata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale, ricordando che nel caso in cui sia impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio in conseguenza della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive<sup>73</sup>. Altre decisioni riguardano invece l'abbandono di rifiuti<sup>74</sup> ed il deposito temporaneo<sup>75</sup>.

In altra occasione la rilevanza del principio di precauzione è stata esclusa con riferimento al reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen. - in relazione alla condotta contestata ad un assessore comunale il quale, secondo l'imputazione, non aveva ostacolato, esprimendo anzi parere favorevole, il rilascio da parte dell'Autorità Portuale di concessioni per l'installazione di strutture ricettive balneari su un arenile ricadente in area dichiarata sito inquinato di bonifica di interesse nazionale, omettendo anche l'emanazione di ordinanze atte a limitare la balneazione e l'utilizzo delle spiagge - in quanto detto principio non stabilisce obblighi rispetto ai quali può assumere rilievo l'omissione dell'atto doveroso da compiere, ma si limita a consentire

---

72 L'A., che ricorda, a questo proposito, quanto affermato in giurisprudenza con riferimento a noti casi ("amianto", "Sarno", "Ilva", "Tirreno Power"), richiama anche l'attenzione sulle difficoltà che l'attuazione di tale principio comporterebbe nella pratica attuazione. Per una ulteriore valutazione del medesimo A. sull'incidenza dei valori-soglia con riferimento al caso Ilva v. RUGA RIVA *Il caso ILVA: profili penali-ambientali* in [lexambiente.it](http://lexambiente.it), 2014

73 Cass. Sez. 3, n. 47288 del 09/10/2019, PM in proc. Verlezza Rv. 277898 in *Amb. e Svil.* n. 1/2020, pag. 17 con nota di GIAMPIETRO *Codici a specchio: la Cassazione interpreta la sentenza della Corte di Giustizia Ue*

74 Cass. Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912; Sez. 7, n. 17333 del 18/03/2016, Passarelli, Rv. 266912

75 Cass. Sez. 3, n. 39544 del 11/10/2006, Tresolat e altro Rv. 235704 in *Riv. Pen.* n. 4/2007, pag. 380 con nota di MEDUGNO *Deposito temporaneo: alternatività mai in discussione* ed in *Amb. e Svil.* n. 6/2007, pag. 500 con nota di PAONE *La nozione di deposito temporaneo e preliminare: ancora incertezze da parte della Cassazione*



l'adozione di misure di prevenzione rispetto a rischi che si intendono evitare<sup>76</sup>.

## 8. La rilevanza delle Best Available Techniques (BAT)

Altro aspetto di rilievo, sempre con riferimento ai valori soglia precauzionali, è quello relativo alla incidenza delle BAT (Best Available Techniques), alle quali si è in precedenza accennato e la cui definizione è, come è noto, contenuta nella direttiva 2010/75/UE,<sup>77</sup> sostanzialmente riprodotta nell'art. 5, lett. 1-ter del d.lgs. 152/06 e che lo stesso decreto prende in considerazione nell'art. 29-bis quale riferimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)<sup>78</sup>.

E' altrettanto noto che la diffusione e conoscenza delle BAT avviene attraverso i documenti di riferimento, i "BAT reference documents" (Brefs) definiti anch'essi dalla direttiva del 2010<sup>79</sup> e che l'art. 5, lett. 1-ter.1 del d.lgs. 152/06 indica come "*documento pubblicato dalla Commissione*

---

76 Cass. Sez. 6, n. 3799 del 01/12/2016 (dep. 2017), Monti, Rv. 269527

77 L'art. 3 della direttiva 2010/75/UE definisce, al punto 10 le migliori tecniche disponibili "*Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso: a) per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'installazione; b) per «tecniche disponibili» le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; c) per «migliori», si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"*

78 La disposizione richiamata non è l'unica che prende in considerazione le BAT, avendo la giurisprudenza (Cass. Sez. 3 n. 33089 del 07/09/2021, PM in proc. Giuliano, cit.) ricordato come "*il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel d.lgs. n. 152 del 2006. Così, la previsione dell'art. 29 bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, l'art. 98 prevede l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; l'art. 100 richiama le migliori tecniche disponibili nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; l'art. 101 stabilisce che le Regioni possono stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall'apposito allegato del Codice dell'Ambiente, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, l'art. 180 richiama le migliori tecniche disponibili quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; l'art. 187 (miscelazione di rifiuti) prevede che la miscelazione di rifiuti possa essere, a certe condizioni, autorizzata se conforme alle migliori tecniche disponibili; l'art. 215 impone di tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili nell'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; l'art. 237 octies obbliga l'adozione di tutte le misure per ridurre le emissioni e gli odori «secondo le migliori tecniche disponibili». Infine, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, l'art. 271 collega l'individuazione dei valori di emissione alle migliori tecniche disponibili"*.



*europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE*<sup>79</sup>

Se, dunque, la finalità delle BAT è quella di assicurare, nell'ambito di un determinato ciclo produttivo, la maggiore protezione possibile per l'integrità dell'ambiente in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili, è evidente che si pone il problema della loro rilevanza nella valutazione sulla responsabilità penale con riferimento a determinate condotte che a tali tecniche non risultano conformi, quando, cioè, un'attività venga autorizzata senza tenere conto della BAT già diffuse ovvero quando un'attività sia legittimamente autorizzata e conforme ai parametri normativamente imposti ma risulti in contrasto con le BAT successivamente adottate.

Si è a tale proposito evidenziato come non vi siano regole di condotta che impongano direttamente il rispetto delle BAT, assumendo queste ultime indirettamente rilievo con riferimento ai limiti soglia imposti con l'autorizzazione, osservando, altresì, che l'individuazione di tali valori non tiene conto esclusivamente degli aspetti tecnico-scientifici, implicando anche valutazioni di politica economica (laddove si considerano le “*condizioni economicamente e tecnicamente attuabili*”) estranee al giudizio sul pericolo causato dalla eventuale inosservanza dei limiti<sup>81</sup>.

Tenuto quindi conto del processo di formazione e diffusione delle BAT, della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e del rilievo che assumono nel rilascio del titolo abilitativo, si è ipotizzata<sup>82</sup>, con riferimento all'autorizzazione *ab origine* non conforme alle BAT, la possibilità di verificare se, nel caso specifico, possa rimproverarsi al gestore dell'impianto di non aver riconosciuto tale difformità, di aver concorso a dare luogo alla scelta della P.A. ovvero se possa ritenersi rilevante un suo ragionevole affidamento sull'autorizzazione.

Con riferimento alla diversa ipotesi della non conformità sopravvenuta alle BAT, si è invece osservato come la stessa comporti una valutazione più problematica, in ragione del fatto che alle BAT deve principalmente fare riferimento l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, che

---

79 Sempre nell'art. 3 della direttiva, al punto 11, è specificato che, per «documento di riferimento sulle BAT», si intende “*un documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell'articolo 13 elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III*”

80 Per una sintesi efficace della disciplina sulla BAT v. DI LANDRO *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio*, Torino, 2018, pag. 263, cui si rinvia anche per la disamina della casistica. Per una disamina più specifica v. BOSI *Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza*, in [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it), 2018.

81 BOSI *Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza*, cit., pag. 201

82 *Ibid.*, pag. 210



l'adeguamento alle nuove BAT non è precluso al gestore, ma neppure è preteso, considerando peraltro che esso richiederebbe comunque un aggiornamento dell'autorizzazione già rilasciata, sicché un comportamento colpevole potrebbe ipotizzarsi solo “*nei casi in cui più che una semplice inerzia vi sia una collusione, ma, ovviamente, da accertare*”<sup>83</sup>.

### **9. L'utilizzabilità in concreto della pregressa esperienza**

Le osservazioni della dottrina appaiono senz'altro condivisibili laddove, per le ragioni in precedenza ricordate, considerano con prudenza la rilevanza, ai fini della valutazione della colpa, del principio di precauzione in generale e delle BAT in considerazione del fatto che risulta obiettivamente difficoltoso individuare quale rimprovero possa muoversi a chi si adegua pienamente alle prescrizioni imposte con l'autorizzazione - considerando anche, riguardo alle BAT, la sostanziale impossibilità, per il gestore di un impianto, di provvedere autonomamente ad adeguarsi, nell'ambito di una attività che richiede specifiche e rigide procedure non soltanto per il rilascio dell'autorizzazione, ma anche eventuali modifiche, come emerge dalla semplice lettura dell'art. 29-*quater* del d.lgs. 152/06.

Risulta pure evidente, dalla casistica, che le valutazioni effettuate nel corso dei processi che trattano fatti di inquinamento sono quasi sempre il risultato di un apprezzamento di una realtà complessa sviluppato attraverso un percorso articolato e che denota la particolarità del caso, particolarità che, conseguentemente, mal si presta alla schematica individuazione di specifiche regole di giudizio.

Tutte le osservazioni formulate con riferimento alla BAT, inoltre, riguardano il ristretto ambito delle attività industriali soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Altro aspetto di rilievo, colto talvolta marginalmente, è quello concernente la validità ed efficacia del titolo abilitativo che il giudice penale ha il potere ed il dovere di valutare e che è stato oggetto di riflessione, per ciò che riguarda i delitti contro l'ambiente, come ricordato in precedenza, nell'affrontare il tema dell'abusività della condotta, non essendo infrequente, nella pratica, che la

---

<sup>83</sup> *Ibid.* Sostanzialmente negli stessi termini FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, cit. pag. 68, il quale menziona il noto caso “Tirreno Power” (GIP Trib. Savona 11/3/2014). V. anche PALMERI *Ragioni della produzione e ragioni dell'ambiente: l'introduzione del parametro extra penale della 'miglior tecnica disponibile' nel sistema delle fonti degli obblighi cautelari*, in *questa Riv.* n. 3/2019, pag. 1



regolarità di determinate attività è soltanto apparente ed ottenuta proprio attraverso il rilascio di autorizzazioni “di comodo” sull’osservanza delle quali si rivendica poi l’assenza di responsabilità di colui che l’ha ottenuta.

Se poi si prendono in considerazione gli esempi che richiamano la disciplina dell’AIA, quanto detto appare ancor più evidente, perché essa si fonda, come è noto, sul principio del c.d. approccio integrato, sostanzialmente finalizzato a scoraggiare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso, superando quindi il sistema settoriale ed operando una valutazione complessiva e coordinata degli impatti ambientali di un insediamento, finalizzata anche ad evitare le conseguenze di fenomeni complessi dovuti al contestuale rilascio di più agenti inquinanti, il che comporta il ricorso a prescrizioni estremamente dettagliate e modulate tenendo conto delle caratteristiche dell’attività svolta nell’insediamento all’esito del complesso procedimento amministrativo di cui al già citato art. 29-*quater* che prevede, tra l’altro, precisi oneri di documentazione da parte del richiedente

Tale stato di cose non può essere ignorato ed evidenzia, ancora una volta, la necessità di considerare ogni caso nella sua specificità, applicando le regole generali alla luce degli elementi concreti di cui si dispone.

Un tale approccio, che si basa sull’accertamento della responsabilità dei singoli soggetti coinvolti sulla base di dati fattuali oggettivamente apprezzabili alla luce dei principi generali rende meno consistente il paventato rischio di una eccessiva dilatazione della responsabilità penale derivante dal maggiore rilievo attribuito alla esigenza di punire comportamenti lesivi della salute e dell’ambiente a discapito della tutela dell’affidamento che il gestore di un insediamento ripone nelle regole che disciplinano la sua attività individuando il “*rischio consentito*”, rendendo conseguentemente lecite attività inquinanti<sup>84</sup>.

La casistica esaminata e citata quale esempio, infine, riguarda ipotesi di reato comunque diverse da quelle introdotte dalla legge 68\2015<sup>85</sup> che sanzionano, come nel caso dell’inquinamento e del disastro, condotte in precedenza non previste dalla legge o che venivano perseguite utilizzando

---

84 Tale preoccupazione è manifestata, tra gli altri, nei termini indicati da ZIRULIA [\*Il ruolo delle Best Available Techniques \(BAT\) e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali\*](#) in questa Riv., n. 4\2019, pag. 7

85 Frequentissimi sono, infatti, i richiami della dottrina ai noti casi “Ilva”, “Tirreno Power” e “Petrochimico di Marghera”, oltre a quelli relativi alla giurisprudenza, altrettanto nota, in tema di disastro innominato ed altro (come i casi “Eternit” e “Thyssenkrupp”).



altre disposizioni finalizzate alla tutela di beni diversi, rendendo ancor più difficoltosa l'utilizzazione riguardo agli "eco-delitti" di quanto in precedenza elaborato.

Si tratta, in altre parole, di nuove fattispecie di reato che hanno struttura completamente diversa ed un ambito di applicazione estremamente ampio, stante l'esigenza di "coprire" una vasta gamma di eventi che possono manifestarsi con modalità diverse, anche quale risultato dell'effetto combinato di più fattori e nell'ambito di attività eterogenee incidendo peraltro su matrici ambientali ed ecosistemi differenti.

#### 10. L'art. 452-*quinquies*, secondo comma

Come accennato, il secondo comma dell'art. 452-*quinquies* cod. pen. considera le ipotesi di **pericolo di inquinamento o disastro colposi**, stabilendo che, se dalla commissione dei fatti di cui al primo comma deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene lì indicate sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il legislatore ha dunque attribuito rilevanza penale a tali condotte quali delitti colposi di pericolo, analogamente a quanto già disposto, riguardo ai delitti contro la pubblica incolumità, nell'art. 450 cod. pen., il quale, sebbene limiti la punibilità ai fatti di maggior rilievo, sanziona però anche l'ipotesi di persistenza del pericolo già sorto per altre cause non riconducibili all'agente, che non viene invece considerata dalla disposizione in esame.

Si tratta peraltro di una scelta che, secondo alcuni, potrebbe creare problemi di sovrapposizione con l'ampio catalogo delle contravvenzioni ambientali<sup>86</sup>, sebbene si sia anche rilevato che i delitti sono normalmente configurati come reati di danno o di pericolo concreto, mentre le contravvenzioni riguardano, generalmente, violazioni meramente formali o di pericolo astratto<sup>87</sup>.

Tale osservazione è del tutto condivisibile, considerando la evidente funzione di tutela anticipata e di chiusura assicurata dalle contravvenzioni in ambito ambientale ed osservando, peraltro, che nel segnalare il possibile rischio di sovrapposizione con conseguente difficoltà di

---

<sup>86</sup> In tal senso MOLINO, *Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario Rel. n. III/04/2015*, cit., pag. 22. V. anche MELZI D'ERIL *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore* cit., pag. 35

<sup>87</sup> Lo evidenziava, già nel 2013, GRILLO (*Iter della direttiva 2008/99/CE e recepimento italiano*, cit.) e lo afferma anche RUGA RIVA (*I nuovi ecoreati*, cit. pag. 39)



coordinamento viene citato, quale esempio, quello della contravvenzione di omessa bonifica di cui all'art. 257 d.lgs. 152/06 che non pare particolarmente pertinente, considerato che, in disparte la condotta di omessa comunicazione dell'evento inquinante, pure sanzionata dalla seconda parte del primo comma dell'art. 257, rispetto alla disciplina previgente, nella citata contravvenzione (da considerare ora anche in relazione al delitto di cui all'art. 452-*terdecies*) il pericolo concreto ed attuale di inquinamento non costituisce più presupposto della condotta omissiva sanzionabile, essendo attualmente punita la condotta di chi non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss., dunque quando l'inquinamento si sia verificato superando le concentrazioni soglia di rischio (CSR)<sup>88</sup>.

Anche in questo caso, considerando quanto già detto in precedenza con riferimento al primo comma dell'art. 452-*quinquies*, si tratta pacificamente di una ipotesi autonoma di reato e non di circostanza attenuante<sup>89</sup>, nonostante la scelta di non indicare una pena specifica e prevedendo, invece, una ulteriore riduzione di quelle già stabilite dal primo comma, il quale richiama a sua volta le pene stabilite per l'inquinamento ed il disastro nelle forma dolosa dagli art. 452-*bis* e 452-*quater* cod. pen., circostanza, questa, che pone i problemi di determinazione della pena già visti<sup>90</sup>.

Si è ulteriormente osservato, in dottrina, che eventuali situazioni di pericolo di inquinamento o disastro causate con dolo dovrebbero essere punite, ricorrendone i presupposti, a titolo di tentativo<sup>91</sup>.

Altro aspetto di rilievo preso in considerazione è quello concernente il **rapporto intercorrente tra la disposizione in esame ed il contenuto dell'art. 452-*quater* n. 3 cod. pen.**, dal momento che tale ultima disposizione contiene la descrizione di una delle definizioni alternative del disastro ambientale tipico, segnatamente quella concernente *“l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi*

---

88 Come è noto, la lettura dell'art. 257 d.lgs. 152/06 da parte della giurisprudenza di legittimità non è stata univoca, almeno inizialmente ed ha suscitato critiche da parte della dottrina (per una disamina dei primi orientamenti e delle osservazioni della dottrina v. RAMACCI *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2021, pag. 324 e ss.)

89 Anche in questo caso, infatti, si verificherebbero le eccentriche conseguenze di cui si è detto con riferimento al primo comma e che RUGA RIVA (*I nuovi ecoreati*, cit. pag. 38) nuovamente evidenzia.

90 RUGA RIVA *ibid.* pag. 39 seguendo il medesimo criterio utilizzato per il calcolo delle pene di cui al primo comma dell'art. 452-*quinquies*, considera le pene previste per l'inquinamento e disastro dolosi sottraendo quanto stabilito per l'ipotesi colposa e procedendo successivamente all'ulteriore sottrazione per l'ipotesi di pericolo, individuando così una pena oscillante tra un minimo di 5 mesi e 10 giorni ed un massimo di 2 anni e 8 mesi di reclusione (oltre la multa) per l'inquinamento e da un minimo di 6 mesi e 20 giorni ad un massimo di 6 anni ed 8 mesi per il disastro.

91 RUGA RIVA *ibid.* pag. 39



ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

Si è osservato, a tale proposito, che la condotta descritta nell'art. 452-*quater* al n. 3 si pone, sostanzialmente, a chiusura del sistema di condotte punibili, sanzionando qualsiasi comportamento che, ancorché non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti<sup>92</sup>, determini un'offesa alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo<sup>93</sup>.

La collocazione di tale condotta nell'ambito specifico del delitto di disastro ambientale e le ragioni per le quali va tenuta distinta dalle altre due ipotesi, pur non eliminando affatto la obiettiva genericità della formulazione utilizzata dal legislatore, deve ritenersi riferita a condotte comunque incidenti sull'ambiente, rispetto alle quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma e ciò troverebbe conferma, secondo la giurisprudenza,<sup>94</sup> *“in primo luogo, nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale, quindi di un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente, trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente; un ulteriore motivo di distinzione è dato dal fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ed, infine, assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione - evidentemente dell'ambiente o di una sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero*

---

92 Altrimenti risultando tale previsione superflua, come ricordato da FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag. 100 e RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 34

93 Negli stessi termini FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag.100, il quale così confuta la diversa opinione espressa da BELL – VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale...*, cit., che, qualificato il delitto come reato di mera condotta, rilevano la genericità della formulazione e la possibile incostituzionalità per violazione del principio di legalità. Si vedano anche i rilievi critici di SIRACUSA *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”*, cit., pag. 19

94 Tali considerazioni sono richiamate in Cass. Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, Nicolazzi, cit. ove si specifica anche che quanto in precedenza ricordato *“trova peraltro plurime conferme, in primo luogo, nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale, quindi di un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente, trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente; un ulteriore motivo di distinzione è dato dal fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ed, infine, assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione - evidentemente dell'ambiente o di una sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo”*



*di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo”.*

Sembra dunque trattarsi, in altre parole, di riferimenti volti ad una qualificazione di determinati accadimenti come disastro ambientale in ragione della loro gravità, quantificata considerandone l'incidenza non sull'ecosistema, come nelle ipotesi di cui ai n. 1) e 2) del medesimo articolo, bensì sulle persone.

La possibile interferenza tra le due disposizioni è stata peraltro esclusa considerando che l'offesa alla pubblica incolumità richiamata con riferimento al disastro ambientale riguarda un evento di danno<sup>95</sup>.

Non sono inoltre mancate critiche alle modalità di formulazione dell'articolo, laddove si riferisce alla “*commissione dei fatti di cui al comma precedente*”, dunque all'inquinamento ed al disastro ambientale, sicché susciterebbe perplessità il fatto che dalla effettiva commissione di un reato possa poi derivare un mero pericolo<sup>96</sup>, definendolo quindi quale “*tentativo colposo*”<sup>97</sup> o affermando che la disposizione in definitiva attribuisce rilevanza penale al “*pericolo della messa in pericolo*” della pubblica incolumità, confliggendo conseguentemente col principio di offensività<sup>98</sup>.

### **11. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter cod. pen.)**

L'art. 452-ter cod. pen., nel testo originario licenziato dalla Camera riguardava il disastro ambientale ed è stato modificato dal Senato sanzionando le ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale, con pene variabili in considerazione della gravità dell'evento prodotto<sup>99</sup>.

---

95 FIMIANI, La tutela penale dell'ambiente, cit., pag. 108, il quale ancora una volta replica alle obiezioni di BELL e VALSECCHI (*Il nuovo delitto di disastro ambientale...*, cit., pag. 8) per i quali la disposizione in esame configura “*un reato di mera condotta che può dirsi integrato qualora la condotta posta in essere dall'agente appaia idonea a cagionare la morte o le lesioni di un numero indeterminato di persone*”; POGGI D'ANGELO (*Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario*, cit.) ritiene che si tratti di un reato a duplice evento, uno rappresentato dalla compromissione ambientale materiale ed effettiva (evento di danno) e l'altro potenziale consistente nell'offesa alla pubblica incolumità che ne deriva (evento di pericolo).

96 MASERA *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., pag. 7

97 SIRACUSA *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”*, cit., pag. 37

98 BELL VALSECCHI *Il nuovo delitto di disastro ambientale...*, cit., pag. 14



Si tratta di una disposizione non ancora presa in esame dalla giurisprudenza di legittimità e che presenta alcuni aspetti problematici, immediatamente colti dalla dottrina.

Si è in primo luogo rilevato<sup>100</sup> come la fattispecie in esame abbia connotazioni simili all'art. 586 cod. pen.<sup>101</sup> e presenti le caratteristiche di un delitto aggravato dall'evento, ove una condotta dolosa di inquinamento ambientale determina, quale conseguenza, la morte o lesioni colpose. Tale evento, infatti, non deve essere voluto, neppure in via indiretta o con dolo eventuale<sup>102</sup>, poiché in tal caso l'agente dovrebbe essere chiamato a rispondere, in concorso di reati, del delitto inizialmente posto in essere e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo.

Si tratta, come è evidente, di una lettura della norma conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite<sup>103</sup> le quali, superando precedenti contrasti, hanno escluso le diverse soluzioni interpretative<sup>104</sup> e, dopo una approfondita analisi della giurisprudenza costituzionale, superando anche le obiezioni di parte della dottrina, hanno ritenuto che l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie dell'art. 586 cod. pen., *“una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità*

---

99 Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni in caso di lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 giorni); reclusione da 3 a 8 anni per le lesioni gravi e da 4 a 9 anni per quelle gravissime, mentre in caso di morte la reclusione è da 5 a 10 anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

100 RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 14 e ss.

101 MASERA *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., pag. 7 osserva che *“la norma configura un'ipotesi speciale della figura generale di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), e come in tale ipotesi, l'evento sarà soggettivamente imputabile all'autore solo ove sussista la possibilità di un rimprovero a titolo di colpa”*.

102 MOLINO, *Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario Rel. n. III/04/2015*, cit., pag. 14, richiama, a tale proposito, gli indicatori del dolo eventuale riepilogati nella nota sentenza *“Thissen-Krupp”* (Cass. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105)

103 Cass. Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381 in *Corr. Mer.* n. 8-9/2009, pag. 887 con nota di PICCIALLI *La colpa dello spacciatore per la morte dell'assuntore di droga*; in *Cass. Pen.* n.12/2009, pag. 4564 con nota di CARMONA *La "colpa in concreto" nelle attività illecite secondo le Sezioni Unite. Riflessi sullo statuto della colpa penale*; in *Dir. Fam. Pers.* n. 4/2009, pag. 1691 con nota di MINO *Il criterio di imputazione della responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le Sezioni unite ammettono la colpa in attività illecita*, nonché in *Dir. Pen. Proc.* n. 1/2010, pag. 55 con nota di BELTRANI *La responsabilità del cedente per la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente*.

104 La Corte analizza singolarmente nel dettaglio tali teorie (della responsabilità oggettiva e della sola sufficienza del nesso di causalità, della responsabilità per colpa specifica, fondata sulla inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso, della colpa presunta, della prevedibilità in astratto, della responsabilità da rischio totalmente illecito) richiamandone le caratteristiche specifiche ed evidenziandone gli elementi di criticità.



*personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base”.*

Sulla base di tale orientamento si è conseguentemente osservato che l'accertamento della responsabilità per il reato in esame deve essere duplice ed avrà natura oggettiva quanto alla relazione causale tra l'inquinamento e la morte e lesioni e natura soggettiva riguardo alla rimproverabilità dell'evento quale esito prevedibile ed evitabile dell'inquinamento, manifestando tuttavia preoccupazione per il fatto che, essendo il reato colposo una conseguenza in concreto prevedibile ed evitabile dell'inosservanza di regole cautelari, in campo ambientale particolarmente frequenti e spesso individuabili nelle prescrizioni imposte con i titoli abilitativi, nella concreta applicazione della disposizione in esame *“la colpa tenderà ad essere pressoché presunta”*<sup>105</sup>.

Tale timore sembra tuttavia eccessivo, considerando i puntuali criteri interpretativi indicati dal massimo organo nomofilattico i quali, dopo oltre un ventennio, non sono stati rivisti e continuano a trovare applicazione nella giurisprudenza di legittimità<sup>106</sup> e che non potranno che portare alla soluzione proposta, secondo cui, con riferimento al delitto in esame, la violazione di regole cautelari, ancorché contenute in discipline ambientali o di altro genere, avrà rilievo solo nel caso in cui dette regole siano *“effettivamente finalizzate ad impedire offese alla salute o all'integrità fisica”*.

Il discorso, ovviamente, non si esaurisce qui perché altri aspetti di rilievo in precedenza menzionati devono essere presi in considerazione con riferimento alla condotta colposa in quanto comuni alle diverse fattispecie delittuose.

Continuando a focalizzare l'attenzione sull'art. 452-ter, vi sono altri aspetti singolari segnalati dalla dottrina che meritano di essere ricordati.

In primo luogo si è osservato che si tratta di una **fattispecie autonoma di reato**, di un delitto

---

105 RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 15. L'A. rivolge in particolare l'attenzione al fatto che le regole cautelari in materia ambientale hanno frequentemente lo scopo di garantire le attività di controllo e pianificazione della pubblica amministrazione ed hanno natura meramente formale (richiama, a tale proposito, la giurisprudenza sulla contravvenzione di cui all'art. 256, co 4 d.lgs. 152/06). V. anche SIRACUSA *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”*, cit., pag. 23, la quale afferma come l'art. 452-ter *“richiederebbe la dimostrazione ex post del nesso causale tra il danno arrecato all'ambiente – così come tipizzato dall'art. 452-bis – e i singoli decessi, o le singole lesioni a carico di uno o più individui. Esso ricorrerebbe cioè soltanto nelle ipotesi in cui vi sia una precisa e dimostrata derivazione eziologica tra gli avvenimenti: condotta inquinante da un lato, e morti o lesioni delle persone, dall'altro lato”*.

106 V. ad es., tra le più recenti, Sez. 2 n. 2572 del 11/11/2021 (dep. 2022), Del Gaudio, Rv. 282827 che in motivazione richiama diffusamente la sentenza Ronci delle SSUU



aggravato dall'evento e non anche di una circostanza aggravante<sup>107</sup>, rilevando tuttavia, nel contempo, l'anomalia rappresentata dal fatto che, quando il legislatore cita i delitti contro l'ambiente (nell'art. 452-*undecies* sulla confisca e nel d.lgs. 231\2001) non considera l'art. 452-*ter*, ritenendo però che tale disposizione sia implicitamente richiamata con riferimento all'art. 452-*bis*, il che è sicuramente plausibile anche se, considerate le già ricordate modalità con le quali la legge 68\2015 è stata approvata ed il fatto che, come pure si è detto, l'articolo in esame originariamente riguardava il disastro ambientale ed è stato poi modificato dal Senato, tale situazione sembra piuttosto il risultato di una mera svista che va ad aggiungersi alle altre già presenti nell'impianto della legge 68\2015.

In altra occasione, nel ritenere che l'art. 452-*ter* riguardi un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento e non anche una circostanza aggravante si è richiamata l'attenzione sul fatto che la disposizione è modellata sull'art. 586 cod. pen. e sulla diversità dei beni giuridici tutelati: l'ambiente in via esclusiva nel delitto di inquinamento, la salute e la vita nella disposizione in esame<sup>108</sup>.

Le anomalie di cui si è detto - con specifico riferimento alla mancata menzione dell'articolo 452-*ter* in altri articoli - sono state però prese in considerazione anche per sostenere l'opposta tesi secondo cui l'art. 452-*ter* riguarda una circostanza aggravante, con conseguente applicabilità dell'art. 69 cod. pen.<sup>109</sup>.

Entrambe le soluzioni prospettate si fondano su argomentazioni certamente coerenti ma fortemente condizionate dalla talvolta confusa articolazione della legge 68\2015 appena ricordata, che sottrae rilevanza ai richiami del legislatore a specifici articoli (ed alla conformazione delle singole disposizioni), in quanto, considerando il complesso di quelle introdotte dalla legge 68\2015, a volte la menzione riguarda le singole fattispecie di reato ed è parziale, come nel caso della confisca (art. 452-*undecies* cod. pen.), dove gli articoli 452-*ter* e 452-*quinquies* non vengono

---

107 RUGA RIVA (*I nuovi ecoreati*, cit. pag. 19-20) evidenzia, quali dati indicativi: il fatto che l'evento di morte e lesioni offende un bene giuridico diverso, sebbene interconnesso, da quello (ambiente) considerato dalla fattispecie-base; l'inserimento della morte e delle lesioni in un articolo distinto, mentre il legislatore quando qualifica la morte o le lesioni come aggravanti lo fa espressamente (viene citato, quale esempio, l'art. 583 cod. pen.); le pene per l'art. 452-*ter* sono autonomamente indicate, senza riferimenti all'art. 452-*bis* nel quale, peraltro, il legislatore ha espressamente inserito specifiche circostanze aggravanti; la struttura sostanzialmente analoga, quanto all'impianto sanzionatorio, all'art. 589, co. 4 cod. pen.

108 Così GALANTI *I delitti contro l'ambiente*, Pisa, 2021, pag. 97

109 FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, cit. pag. 92 (l'A. prende espressamente in considerazione la diversa opinione di RUGA RIVA in precedenza menzionata)



nominati o della responsabilità degli enti (art. 25-*undecies* d.lgs. 231\01), che prende in esame il solo art. 452-*quinquies* e dimentica, non soltanto l'art. 452-*ter*, ma anche altri delitti, quali l'impedimento del controllo (art. 452-*septies*) e l'omessa bonifica (art. 452-*terdecies*) pur considerando, riguardo a quest'ultimo, la contravvenzione di cui all'art.257 d.lgs. 152\06)<sup>110</sup>. In altri casi, il richiamo viene effettuato in via generale al Titolo VI-*bis* del Libro Secondo del codice penale<sup>111</sup>.

Altri aspetti segnalati riguardano, da un lato, l'incongruenza dell'apparato sanzionatorio, in quanto la pena massima prevista dall'art. 452-*ter* (20 anni) risulta inferiore rispetto a quella applicabile per l'inquinamento doloso in concorso con l'omicidio colposo (21 anni) e la pena massima, inoltre, è la stessa sia in caso di morte di più persone, che di lesioni (ancorché non lievissime) e, dall'altro, il più rilevante aspetto della correlazione con il disastro ambientale<sup>112</sup>.

Invero, l'art. 452-*ter* richiama, nel titolo e nel testo, il solo delitto di inquinamento ambientale, non menzionando affatto il disastro, nonostante la maggiore probabilità che le condotte sanzionate nell'art. 452-*quater* possano determinare, quale conseguenza non voluta, morte e lesioni e che tale ultima disposizione, al n. 3 del comma 1 indica, tra le diverse ipotesi alternative di disastro ambientale, "*l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*".

Come si è già avuto modo di osservare<sup>113</sup>, la condotta appena richiamata ha una sostanziale funzione di chiusura del sistema di condotte punibili, finalizzata a coprire anche comportamenti che pur non producendo gli specifici effetti descritti nei numeri 1) e 2) dell'art. 452-*quater*<sup>114</sup>, determinino un'offesa alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per l'estensione della

---

110 In realtà le "dimenticanze" riscontrabili nel d.lgs. 231\2001 con riferimento ai reati ambientali sono numerose e da lungo tempo segnalate (v. RAMACCI *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e violazioni ambientali in Amb. e Sv.* n. 7\2012 pag. 639). Per una più recente disamina della materia, che tiene conto anche della legge 68\2015 e di altre più recenti disposizioni v. [BIRRITTERI La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione](#) in *Dir. Pen. Cont.* n. 1\2021, pag. 290.

111 Come avviene peraltro in altre disposizioni (ad es. nell'art. 157 cod. pen. sulla prescrizione)

112 RUGA RIVA (*I nuovi ecoreati*, cit., pag. 21-22) pone in dubbio, con riferimento all'impianto sanzionatorio, anche la legittimità costituzionale della disposizione. L'incongruenza è segnalata anche da FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, cit. pag. 91

113 [RAMACCI Il "nuovo" disastro ambientale](#), cit.

114 Altrimenti risultando tale previsione superflua, come ricordato da FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pag. 100 e RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit. pag. 34



compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo ed è comunque riferita a condotte che incidono sull'ambiente, rispetto alle quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma.

Negli stessi termini si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità evidenziando le differenze con l'art. 434 cod. pen. ed i delitti contro la pubblica incolumità in genere, precisando che la soluzione interpretativa secondo cui ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell'ipotesi di cui all'art. 452-*quater*, comma primo, n. 3, cod. pen., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti, trova conferma nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale (quindi di un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente) e nel fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen., aggiungendo poi che assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, giacché l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione - evidentemente dell'ambiente o di una sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo<sup>115</sup>.

Per quanto riguarda, invece, l'eventualità nella quale la condotta sanzionabile abbia determinato, quale conseguenza, la morte o lesioni personali e l'assenza di riferimenti al disastro ambientale nell'art. 452-*ter*; la dottrina ha ritenuto tale circostanza come indicativa della volontà del legislatore di chiarire che la morte o lesioni non sono elementi costitutivi del disastro ambientale<sup>116</sup>, opinione condivisa anche facendo rilevare la maggiore gravità della pena prevista dall'art. 452-*ter* cod. pen. in caso di morte o lesioni di più persone per inquinamento ambientale doloso rispetto a quelle stabilite per il disastro ambientale ed operando un ulteriore distinguo tra offesa alla pubblica incolumità e offesa all'integrità fisica, giungendo alla conclusione che *“il lemma ‘persone offese o esposte a pericolo’ costituisca un endiadi, o al più comprenda messe in pericolo di un numero sia indeterminato che determinato di persone, ma non alluda in ogni caso a morte o lesioni”*, con la

---

115 Cass. Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, Nicolazzi ed altro, Rv. 273210, cit.

116 SIRACUSA *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”*, cit., pag. 18 e ss.



conseguente applicabilità dell'art. 586 cod. pen. nel caso in cui “*dal disastro ambientale doloso derivino come conseguenza non voluta (ma colposamente causata) morti o lesioni*”<sup>117</sup>.

Si è fatto tuttavia notare come l'offesa alla pubblica incolumità non escluda l'eventualità di morte o lesioni e che una diversa soluzione interpretativa troverebbe comunque come ostacolo la locuzione “*persone offese o esposte al pericolo*”, nella quale l'uso della disgiuntiva “o” evidenzia una precisa distinzione tra due categorie di soggetti, rispetto alla prima delle quali (“*persone offese*”) sono comprese la morte o le lesioni causate dall'evento inquinante, giungendo così ad una delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione con riferimento all'ambito soggettivo, nel senso che, nel caso in cui l'agente sia sostenuto da dolo omicidiario, tale sua condotta sarebbe suscettibile di autonoma valutazione e distinta sanzione, operando invece l'art. 586 cod. pen. nel caso in cui la morte o le lesioni siano una conseguenza del disastro non voluta dall'agente<sup>118</sup>.

L'art. 452-ter pone, dunque, una serie non indifferente di problemi interpretativi (dei quali prima o poi dovrà occuparsi anche la giurisprudenza) più di quanti non ne risolva, come si è pure osservato, auspicandone la soppressione anche in considerazione del fatto che l'art. 586 cod. pen. offrirebbe comunque adeguata copertura anche con riferimento al delitto di inquinamento ambientale<sup>119</sup>.

## 12. La confisca

Un ultimo aspetto che pare degno di considerazione è quello relativo alla applicabilità della confisca di cui all'art. 452-undecies cod. pen. nelle ipotesi di inquinamento e disastro ambientale colposi.

L'articolo prevede infatti, in tutti i casi di condanna o applicazione pena a seguito di «patteggiamento» per i reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies cod. pen., la confisca obbligatoria “diretta” delle cose che costituiscono il prodotto o il

---

117 Così RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit. pag.35. L'A. esclude anche le ipotesi alternative del riferimento alle lesioni lievissime, non comprese dall'art. 452-ter cod. pen., alle persone sottoposte a molestie (nel senso, ad esempio, previsto dall'art. 674 cod. pen.) o alle persone indeterminate.

118 FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, cit. pag. 102. V. anche DE SANTIS *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, pag. 201

119 PAVICH *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative in Cass. Pen. n. 1\2017*, pag. 416



profitto del reato o che servirono a commettere il reato, sempre che non appartengano a persone estranee al reato.

Si tratta di una indicazione esplicita e tassativa che, con riferimento ai reati di cui si tratta, riguarda soltanto le ipotesi di inquinamento e disastro ambientale dolosi e non comprende quelli colposi di cui all'art. 452-*quinquies*, così come non considera l'art. 452-*ter*<sup>120</sup>.

Il comma 2 del medesimo articolo, però, nel prevedere la possibilità della confisca “per equivalente”, richiama genericamente i “*delitti previsti nel presente titolo*”, tra i quali sono conseguentemente compresi anche quelli di cui tratta l'art. 452-*quinquies* ignorato dal primo comma.

Tale discrepanza potrebbe essere il risultato di una ennesima svista (che si aggiunge alle altre presenti nella legge 68\2015), sebbene in dottrina si sia osservato che, in mancanza di errori macroscopici e difetti di coordinamento, la diversa formulazione dovrebbe ritenersi conseguenza di una precisa scelta del legislatore di consentire generalmente la confisca per equivalente di cui al comma 2 anche in relazione alla confisca facoltativa implicitamente ammessa per i delitti di inquinamento e disastro ambientale colposi<sup>121</sup>.

Alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza di legittimità affermando, in un caso di sequestro finalizzato alla confisca in relazione al delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452-*terdecies* cod. pen., che “*la disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies cod. pen. la confisca di quanto indicato nell'art. 452-undecies cod. pen. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. e, per equivalente, a norma dell'art. 452-undecies, comma 2, cod. pen.*”<sup>122</sup>.

---

120 Manca anche un richiamo all'art. 452-*quaterdecies* che però non era presente nel codice quando è entrata in vigore la legge 68\2015 che vi ha introdotto i delitti contro l'ambiente, essendo stato aggiunto solo nel 2018, senza che però il legislatore abbia apportato modifiche finalizzate all'integrazione dell'elenco determinando così ulteriori problemi interpretativi segnalati in RAMACCI [Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti \(art. 452-quaterdecies cod. pen.\)](#) in questa Riv. n. 4\2021, pag. 21.

121 FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, cit. pag. 128. Anche AMENDOLA *Diritto penale ambientale*, cit., pag. 278 richiama la possibilità della confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. per i reati di inquinamento e disastro ambientale colposi. MOLINO, *Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario Rel. n. III/04/2015*, cit., pag. 30, ritiene quasi certa la possibilità di un mero errore pur non escludendo l'alternativa ipotesi della confisca facoltativa.

122 Cass. Sez. 3 n. 22096 del 13/04/2023, Sansone, non ancora massimata



Si è anche ipotizzato, con riferimento all'assenza di richiamo all'art. 452-ter, che potrebbe essere stato superfluo menzionare quella che sarebbe possibile considerare una mera circostanza aggravante dell'inquinamento ambientale<sup>123</sup>.

Va infine ricordato che l'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 come modificato dalla legge 68/2015 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche per le ipotesi colpose di disastro ed inquinamento di cui all'art. 452-quinquies (mentre non contempla l'art. 452-ter), sicché con riferimento a tali reati sarà applicabile anche la confisca disciplinata dall'art. 19 del d.lgs. 231/2001, oltre, ovviamente, alle altre conseguenze che il medesimo decreto stabilisce<sup>124</sup>.

---

123 RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati* cit., pag. 61. L'A. osserva che, tuttavia, se l'art. 452-ter va considerato quale autonomo delitto aggravato dall'evento, si sarebbe dovuto richiamarlo espressamente, con la conseguenza che, in mancanza del richiamo, l'eventuale applicazione della confisca sarebbe analogica e, come tale, vietata. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit. pag. 127 considera l'art. 452-ter una circostanza aggravante del reato di inquinamento e ritiene conseguentemente possibile la confisca.

124 Sulla confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 in genere v. GALANTI *I delitti contro l'ambiente*, cit., pag. 449. Sul tema della responsabilità da reato ambientale degli enti, con particolare riferimento al delitto di inquinamento ambientale v. FRANCO *Il reato di inquinamento ambientale e la verifica dell'idoneità dei modelli di organizzazione e gestione a prevenirne la commissione: profili problematici*, in questa Riv. n. 2/2019, pag. 15.